

Master in gestione e innovazione nelle amministrazioni pubbliche

I gruppi di imprese:

Morfologia, logiche di funzionamento, equilibri

Alessandro Lai

Professore ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di Verona

Verona, 6 maggio 2006

L'assetto istituzionale e la *governance* dei gruppi

La composizione degli interessi categorici

❖ Configurazione istituzionale di *imprese non di gruppo*:

Pur in presenza di una diversificazione operativa o strategica [ad es. struttura organizzativa divisionale]:

- è impregiudicata l'individualità economica e giuridica di ciascun *istituto-impresa*
- di cui la *pluralità delle parti* rafforza l'idea di unitarietà, resa operante dai caratteri propri della gestione,
- per effetto di un *apparato istituzionale* unitario che ne presiede l'indirizzo, attraverso *organi di governo* orientati dal *soggetto economico* che fa capo alla stessa impresa.



Tutti gli interessi categorici trovano soddisfazione in capo ad uno stesso istituto economico indirizzato da un soggetto di governo

❖ Configurazione istituzionale dei gruppi

- Gli *interessi categorici interni* a ciascuna delle unità di gruppo trovano soddisfazione in capo all'entità in cui sono inseriti e riguardo alla quale hanno negoziato la propria condizione di appartenenza
- anche gli *interessi categorici esterni* che gravitano in capo a ciascuna delle unità aziendali del gruppo attendono dalle stesse – prima ancora che dalla capogruppo o dal gruppo nel suo complesso – la gratificazione per il proprio apporto alla gestione e la garanzia di remunerazione e di continuità del rapporto

E tuttavia:

- la *governance* di gruppo prevede che l'interesse del soggetto economico trascenda la singolarità delle unità che vi appartengono. Si ha infatti:
 - l'*unicità del soggetto di governo*, a valere per tutte le realtà del gruppo;
 - un *sistema di fini istituzionali* pertinenti tale soggetto;
 - un *composito ordine di condizioni produttive*, aggregate originariamente in unità parziali, ma rivolte al perseguimento degli obiettivi generali del soggetto di governo.

L'assetto di governo dei gruppi

- il soggetto economico attende risultati d'insieme che siano in sintonia con i propri fini supremi. Governa perciò le realtà che appartengono al gruppo con quella *autonomia decisionale* che il controllo rende possibile
- ciò si traduce in una *dipendenza* dei soggetti preposti effettivamente all'indirizzo di tali realtà aziendali
- si tratta di una *dipendenza non assoluta*, ma *relativa*, per due ordini di ragioni:
 - a. l'intromissione del soggetto di gruppo nella gestione delle consociate ha luogo secondo differenziati livelli di partecipazione, legati sia all'effettivo interesse (o capacità) sia al grado di correlazione fra le unità. La discrezionalità è dunque *tutt'altro che limitata*
 - b. gli spazi di discrezionalità non esimono i preposti alle imprese di gruppo da un'interiorizzazione propria e "originale" della missione assegnata, che si riflette in un'azione non neutrale volta al raggiungimento dei risultati specifici di ciascuna unità

- la dipendenza relativa non si traduce quindi in una *sottrazione di responsabilità* per coloro che guidano le controllate, ma in una *modificazione dell'oggetto di tale responsabilità*, spesso con un incremento considerevole della complessità organizzativa e gestionale, connessa a:
 - a. la capacità del *management* di interiorizzare la missione di fondo posto che essa si forma in contesti organizzativi esterni (quelli della *holding*) alla realtà in cui il *management* locale opera;
 - b. la necessità di rendere compatibili le scelte e le decisioni prese in sede di attuazione delle linee guida imposte dal soggetto economico con quelle degli altri interlocutori localizzati nelle società del gruppo, in specie gli *azionisti di minoranza*.

- la stessa soggettività giuridica frazionata rafforza il principio di una *responsabilità localizzata nelle diverse società che compongono il gruppo*:
 - a. a valere, in *extremis* nelle situazioni di deterioramento dell'economicità della gestione o di squilibri finanziari ad esse riferibili;
 - b. ma che trova continuo presidio e garanzia negli organi preposti, in ciascuna impresa, alla tutela di tale soggettività.

D'altra parte:

- la stessa unitarietà del soggetto economico di gruppo è mediata dall'*assetto di governo tipico di ciascun sistema*, per effetto del quale i soggetti che compongono gli organi istituzionali e direzionali preposti alle controllate:
 - a. interiorizzano con discrezionalità loro propria – sia per contenuti sia per modalità di esecuzione – le direttive attraverso le quali un soggetto imprime al gruppo una direzione unitaria
 - b. non possono esonerarsi dalla responsabilità personale delle azioni compiute;
 - c. hanno piena e solidale responsabilità in ordine alla predisposizione dei risultati della gestione.

❖ Concezioni alternative

- *gruppo come espressione di un certo soggetto, di cui appare l'emanazione o anche in altri casi l'estensione* (teoria della proprietà)
- *gruppo come entità economica sovra-aziendale* (teoria dell'entità)

Contrasto e conflitto di interessi

- ❖ Fisiologia del *contrasto di interessi* nella normale operatività delle imprese (non di gruppo o di gruppo)
 - condizioni che rendono possibile / conveniente lo scambio monetario
 - qualificazione delle utilità per gli attori dello scambio, valutate dai rispettivi organi di governo

- ❖ Possibile alterazione del normale *contrasto di interessi* nell'operatività delle imprese
 - possibilità che il ragionamento di convenienza – proprio dello scambio – subisca alterazione per effetto di posizioni in *conflitto di interessi*
 - qualificazione ex *art. 2391* c.c. corrente (vedi)
 - qualificazione data dall'*art. 2391* rinnovato dalla “riforma delle società” approvata il 10.1.2003 (vedi)

❖ Ricorrenza delle operazioni in *conflitto di interessi* nella gestione del gruppo

- “Sussiste un conflitto di interessi tra società controllante e società controllata quando vi è una effettiva possibilità che un determinato comportamento richiesto agli amministratori della controllante agli amministratori della controllata arrechi un danno a quest’ultima” (Cass. 13.2.92, n. 1759)
- “Il rispetto dell’interesse della società controllata deve essere valutato globalmente secondo il principio del bilanciamento tra vantaggi e svantaggi, sulla base di una concreta indagine delle singole operazioni” (Cass. 21.1.1999 n.521)
- Posizioni espresse dalla dottrina aziendale (per tutti P. Saraceno, *La produzione industriale*)
- “In presenza di un effettivo conflitto di interessi idoneo a causare un danno alla società controllata, gli amministratori della stessa devono astenersi dall’eseguire delibere ed indirizzi che siano stati richiesti loro” (Cass, 26.2.90, n. 1493) essendo necessario il rispetto della controllata (Cass. 8.5.91 n. 5123)

❖ Rilievo delle disposizioni in tema di “*Direzione e coordinamento di società*” secondo la riforma del diritto societario (art. 2497 – art. 2497 *septies*)

- Presunzione relativa di tale attività (art. 2497 *sexies*)

→ presunzione di attività di direzione e coordinamento di società da parte delle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell’art. 2359

- Profili connessi alla responsabilità (art. 2497)

→ Rilievo dei “*principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale*” (art. 2497)

→ Responsabilità nei confronti dei **soci** per il

- “*pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale*”

- Responsabilità nei confronti dei **creditori sociali** per
- *“la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”*
- Non esiste responsabilità quando:
- *“il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero*
 - *eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”*
- Risponde in solido:
- *“chiunque abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”*
- Il socio o il creditore sociale possono agire contro chi esercita l’attività di direzione e coordinamento solo se non soddisfatti dalle società oggetto di tale attività

- Pubblicità dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis)

- istituzione di una apposita sezione nel registro delle imprese

- indicazione in atti e corrispondenza della società sottoposta a tale attività di d. e c.

- Nella nota integrativa, apposita sezione destinata ad accogliere i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento

- Indicazione, nella relazione sulla gestione, dei *“rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati”*

- Motivazioni delle decisioni (art. 2497 ter)

- *“Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da queste in-*

fluenzate, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428”

- **Possibilità di esercizio del diritto di recesso (art. 2497 quater)**
 - quando la società che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica mutamento del proprio scopo sociale
 - oppure ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale che alteri in modo sensibile le condizioni economiche e patrimoniali della società controllata
 - quando c'è stata condanna del socio che esercita la attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497
 - *all'inizio e alla fine dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate nei mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto*

Le operazioni con parti correlate o infragruppo nei gruppi con società quotate

❖ **Rilievo particolare nei gruppi con società quotate**

- in quanto si tratti di operazioni con soggetti legati agli azionisti o al *management* della società emittente



***Necessità di verificare la loro
effettiva rispondenza all'interesse sociale***

Il rischio che tali operazioni siano compiute in conflitto di interessi esige che il mercato disponga di una puntuale informazione in ordine alle loro caratteristiche e alle effettive motivazioni sottostanti

❖ Riferimenti regolamentari o di autodisciplina

- Regolamento di attuazione del D.Lgs 24.2.98 n. 58, adottato dalla Consob con varie delibere, di cui l'ultima in data 12.6.2002, n. 13616, in particolare all'art. 71-*bis*
- Comunicazioni Consob del 20.02.1997 n. 97001574 e del 02.03.1998 n. 98015554 concernenti le informazioni da riportare nei conti annuali e consolidati delle società quotate
- Comunicazione Consob del 06.04.2001 n. 1025564 relativa ai contenuti della relazione del collegio sindacale di dette società
- *Codice di autodisciplina* emanato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate nel luglio 2002
- Comunicazione Consob del 30.09.2002 n. 2064231 relativa alla individuazione della nozione di parti correlate

❖ Nozione di parte correlata emergente dal sistema regolamentare

- In passato talora rinvio al principio IAS 24 – *Related Party Disclosures* – in corso di revisione

- Oggi si ha la definizione data dalla comunicazione DEM 2064231 del 30.9.2002, in modo generale:

“Le parti correlate sono definite come segue:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;*
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;*
- c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;*
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;*
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);*
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) o e) o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano una influenza notevole;*
- g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.*

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- *per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs 58/98*
- *per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3, del codice civile*
- *tra i soggetti di cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione*
- *per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado*

[Superamento della definizione di cui alla nota 3 della Comunicazione del 6.4.2001]

❖ **Comportamenti previsti da parte degli amministratori**

- *Il Comitato esecutivo o gli Amministratori delegati, ... riguardo a tali operazioni ... devono fornire “comunque apposita e puntuale informazione al Consiglio d'Amministrazione, con particolare riguardo alla loro convenienza economica ed ai profili del conflitto d'interessi”.*

- Nelle relazioni degli amministratori sulla gestione previste dall'articolo 2428 c.c. ... deve essere *“fornita apposita e puntuale informazione sulle operazioni aventi le caratteristiche sopra descritte ed in particolare, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, venga esplicitato l'interesse della società al compimento dell'operazione”*

❖ **Rilievo di particolari operazioni con parti correlate (ex art. 71-bis del regolamento di attuazione del D.Lgs 24.2.98 n. 58)**

- *“In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti mettono a disposizione del pubblico un –documento informativo ... depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla data delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”*

**Controllo sulle operazioni infragruppo
e con parti correlate:
di natura atipica o inusuale e di natura ordinaria
da parte del Collegio sindacale**

- ❖ Adempimenti previsti analiticamente dalla Circolare Consob del 6 aprile 2001
 - Da rendere nella Relazione all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del D.Lgs. 158/98
 - In aggiunta “scheda riepilogativa dell'attività di controllo”, da redigere ed inviare alla Consob anche come “file”



Controlli da effettuarsi dal parte del C.S. ai sensi della Comunicazione Consob 06.04.2001

- Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
 - conformità alla legge e all'atto costitutivo
 - osservazioni per operazioni imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi, anche solo potenziale
 - in eventuale contrasto con le delibere dell'assemblea o tali da compromettere l'integrità patrimoniale
- Operazioni *atipiche e/o inusuali*

Controlli da effettuarsi dal parte del C.S. ai sensi della Comunicazione Consob 06.04.2001 - *segue*

● *Operazioni atipiche e/o inusuali*

Nozione


- Qualificazione non *diretta* “*possono dar luogo a dubbi in ordine a...*” (n. 1)
- corrett./complet. informaz.
- Conflitto di interesse
- Salvaguardia patrimonio
- Tutela azion. di minoranza

Non lo sono di per sé:

- Operazioni straordinarie

Ma attenzione a:

- *Operazioni infragruppo (nota 2)*
- *Operazioni con parti correlate (nota 3)*



Controlli da effettuarsi dal parte del C.S. ai sensi della Comunicazione Consob 06.04.2001 - *segue*

- Discrimine tra operazioni infragruppo e con parti correlate (nota 2):
 - *Per società infragruppo si intendono le società i cui bilanci vengono consolidati nel bilancio consolidato della capogruppo con il metodo line by line (pertanto tutte le transazioni con società controllate che non vengono consolidate con il metodo sopra descritto dovranno in ogni caso essere considerate come se effettuate con parti correlate)*

Controlli da effettuarsi dal parte del C.S. ai sensi della Comunicazione Consob 06.04.2001 - *segue*

Con parti correlate o in grado di incidere sulla situazione econ.fin.patr.

Sintetica descrizione completa di:

- Caratteristiche delle operazioni
- Soggetti coinvolti e loro correlazione con l'emittente
- Modalità determinazione prezzo
- Effetti economici e patrimoniali
- Valutazioni circa la congruità e rispondenza all'interesse sociale

Con terzi o con società infragruppo

Sintetica descrizione completa di:

- Caratteristiche delle operazioni
- Valutazioni circa la congruità e rispondenza all'interesse sociale



Controlli da effettuarsi dal parte del C.S. ai sensi della Comunicazione Consob 06.04.2001 - *segue*

- Operazioni infragruppo e con parti correlate di natura *ordinaria* (cioè non atipiche o inusuali):
 - Sintetica indicazione delle:
 - caratteristiche delle operazioni, fornendo per le sole operazioni con parti correlate gli effetti economici
 - Valutazioni circa la congruità e rispondenza all'interesse sociale
- Valutazioni sull'adeguatezza delle informazioni rese - nella relazione sulla gestione - in ordine alle operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo e con parti correlate

Controlli da effettuarsi dal parte del C.S. ai sensi della Comunicazione Consob 06.04.2001 - *segue*

In relazione alle esigenze conoscitive su su operazioni atipiche o infragruppo e parti correlate:

- Analisi procedure attivate per rilevazione:
 - operazioni infragruppo
 - operazioni con parti correlate
 - comunque operazioni atipiche e inusuali
- Esiti accertamenti fatti
- Comunque, le informazioni di rilievo per *Consob*

	
	Documenti trovati: 2 Documento visualizzato: 2
	<input type="checkbox"/> Documento precedente
	<input type="checkbox"/> Lista dei risultati
	<input type="checkbox"/> Richieste

Comunicazione n. DAC/98015554 del 2-3-1998

inviata ai Collegi Sindacali degli emittenti con titoli quotati nei mercati regolamentati

Oggetto: **Comunicazione in materia di informazioni di bilancio concernenti le operazioni con parti correlate**⁽¹⁾

Con comunicazione n. 98015375 del 27.2.1998⁽²⁾ questa Commissione ha fornito agli emittenti con titoli quotati nei mercati regolamentati alcuni chiarimenti in ordine alle informazioni da rendere nei conti annuali e consolidati sulle operazioni con parti correlate⁽¹⁾.

In particolare si è ritenuto opportuno indicare l'International Accounting Standard n. 24 (Related Party Disclosures) emanato dall'International Accounting Standards Committee quale valido punto di riferimento, posto che esso contiene un'esauriente disciplina di carattere generale sui diversi aspetti da esplicitare in bilancio quali ad esempio la natura delle operazioni, le politiche dei prezzi, il grado di correlazione delle controparti, l'incidenza in termini quantitativi sul bilancio. Si è comunque ritenuto di chiarire che, soprattutto in presenza di operazioni con parti correlate che siano atipiche od inusuali, dovranno essere indicate le motivazioni economiche, nonché le condizioni contrattuali e finanziarie delle singole operazioni.

Al fine di garantire la continuità informativa nei documenti di natura contabile diffusi al mercato nel corso dell'anno, la Commissione ha raccomandato inoltre che anche le relazioni semestrali contengano informazioni analoghe a quelle richieste per i conti annuali e consolidati.

Si raccomanda pertanto ai collegi sindacali di vigilare sul rispetto delle indicazioni fornite.

Va peraltro rilevato che l'esame condotto sulle relazioni dei Sindaci ai conti annuali e consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1996 ha evidenziato una non piena adesione rispetto a quanto raccomandato nella Comunicazione del 20 febbraio 1997.

In particolare, sono state riscontrate carenze in ordine ai commenti sulle operazioni con parti correlate e sull'interesse dell'emittente quotato al compimento delle operazioni, a quelli sui rilievi espressi dalle società di revisione, al giudizio sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, ed, infine, ai commenti sugli esposti e le denunce ex art. 2408 del codice civile, commenti che spesso non consentono di comprendere i motivi dei rilievi mossi dagli azionisti, i provvedimenti intrapresi e le considerazioni svolte dal Collegio a supporto delle valutazioni conclusive espresse.

La Commissione invita quindi i Collegi Sindacali ad un più puntuale rispetto della comunicazione in discorso.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa

1. Per la definizione di "parti correlate" v. comunicazione Consob n. 2064231 del 30.9.2002, in vigore dal 1°.1.2003.

2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

Data: 02/03/1998

	
	Documenti trovati: 2 Documento visualizzato: 2
	<input type="checkbox"/> Documento precedente
	<input type="checkbox"/> Lista dei risultati
	<input type="checkbox"/> Richieste



Raccomandazioni in materia di controlli societari (*Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997*)⁽¹⁾

La legge comunitaria 1994, in materia di servizi di investimento, prevede che entro il febbraio 1998 debba essere emanato un Testo Unico attraverso il quale potrà essere modificata la disciplina sulle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al Collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto ed ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.

Considerato che l'attuazione delle innovazioni da apportare alla predetta disciplina è comunque rinviata all'entrata in vigore del Testo Unico, la Commissione ha ritenuto opportuno emanare la presente comunicazione nella quale vengono raccomandati ai Consigli d'Amministrazione ed ai Collegi sindacali delle società con titoli negoziati nei mercati regolamentati, nonché alle società di revisione iscritte all'Albo Consob, comportamenti ritenuti idonei in particolari circostanze a consentire che l'azione di controllo di detti organi e soggetti persegua la massima efficacia e trasparenza nell'ottica della tutela dei patrimoni sociali e delle minoranze azionarie.

Poichè questi ultimi dovranno costituire, in base agli indirizzi contenuti nella Legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994) gli obiettivi principali cui dovrà tendere un'organica e compiuta riforma della struttura di governo delle società emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati, la presente comunicazione persegue, nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'obiettivo di diffondere sul mercato comportamenti in linea con i principi che si ritiene debbano ispirare la nuova normativa, il cui ambito di intervento peraltro sarà comunque più vasto di quello in questa sede preso in considerazione. Gli effetti che si determineranno con l'osservanza delle presenti raccomandazioni, costituiranno utili elementi di valutazione per pervenire ad una disciplina legislativa adeguata a tutelare più efficacemente il pubblico risparmio.

La presente comunicazione si articola in più paragrafi dedicati alle diverse figure che nell'ambito della struttura societaria sono titolari dei poteri di controllo (in particolare il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio sindacale).

In ciascun paragrafo, dopo aver ricordato gli adempimenti che la normativa vigente attribuisce a detti soggetti, sono stati individuati alcuni strumenti attraverso i quali, in concreto, realizzare le finalità volute dal legislatore. Ciò soprattutto con riferimento ad alcuni aspetti per i quali nel tempo si è registrata una confusione di ruoli che ha contribuito a provocare casi di inefficienza del sistema dei controlli societari. In questa ottica agli amministratori titolari di deleghe è stato raccomandato di rendere all'intero Consiglio un'informativa sull'attività svolta.

Ai membri di quest'ultimo è stato corrispondentemente raccomandato un comportamento più attivo nella richiesta di informazioni agli amministratori cosiddetti esecutivi.

Con riferimento alla funzione del Collegio sindacale, anche nella prospettiva di una riforma che attribuisca, in via esclusiva, alle società di revisione i compiti di controllo sulla contabilità, è stata ribadita la centralità dei controlli sull'amministrazione e, al fine di rendere contezza di tali controlli, sono state fornite raccomandazioni in ordine ai contenuti delle relazioni sul bilancio d'esercizio e sulla relazione semestrale.

In merito alla semestrale, poi, dopo aver osservato lo scarso coordinamento, in materia di controlli, con la disciplina del bilancio d'esercizio e consolidato, i quali soltanto, come noto, sono soggetti alla revisione e certificazione obbligatoria, sono state raccomandate forme tecniche di controllo da parte della società di revisione che rispondono in modo più consono alle esigenze ed alle aspettative del mercato.

Nel raccomandare al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio sindacale una particolare attenzione nel caso di operazioni con parti correlate è stata fornita, nell'ottica di privilegiare la sostanza sulla forma, una definizione di parti correlate che, anche sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 24), amplia la gamma dei soggetti in presumibile conflitto d'interesse.

Questa Commissione raccomanda ai Consigli d'Amministrazione ed ai Collegi sindacali che riterranno di non uniformarsi ai comportamenti raccomandati di dichiararlo esplicitamente nelle rispettive relazioni al bilancio d'esercizio, fornendo i motivi per i quali si è ritenuto di non adeguarsi a quanto raccomandato e, in tal caso, dando informazione degli eventuali strumenti alternativi utilizzati per il concreto adempimento dei precetti di legge.

* * *

Raccomandazioni in materia di controlli societari

1. Controllo sull'amministrazione

1.1 Controlli di competenza del consiglio d'amministrazione

In presenza di deleghe di poteri, il Comitato esecutivo, ovvero gli amministratori delegati, sono direttamente responsabili dell'adempimento degli specifici obblighi oggetto di delega; l'intero Consiglio d'Amministrazione è, invece, responsabile dell'osservanza dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento.

In conformità alle previsioni della vigente disciplina codicistica (articolo 2392 c.c.), agli amministratori incombe, pertanto, un obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, nonché di intervento, se a conoscenza di atti pregiudizievoli, al fine di impedirne il compimento o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Inoltre, la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza sulla gestione assumono particolare rilevanza le valutazioni del Consiglio d'Amministrazione in ordine all'utilità ed alla convenienza economica delle operazioni poste in essere nell'esercizio delle deleghe.

In particolare, nel caso di operazioni infragruppo o con parti correlate, gli amministratori devono valutare attentamente l'interesse della società al compimento dell'operazione.

Al fine di agevolare le funzioni di vigilanza sul generale andamento della gestione, nonché la verifica sulle modalità d'esercizio delle deleghe conferite, si raccomanda che il Comitato esecutivo e gli amministratori delegati:

- forniscano al Consiglio d'Amministrazione con cadenza periodica un resoconto sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe;
- qualora le operazioni poste in essere assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale della società e del gruppo ad essa facente capo⁽²⁾ o possano presentare elementi di criticità, forniscano su tali operazioni apposita e puntuale informazione al Consiglio d'Amministrazione;
- in caso di operazioni infragruppo (ivi compresi, oltre ai rapporti di natura finanziaria anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura), di operazioni con parti correlate⁽³⁾ e di operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa poste in essere dalla società o da società appartenenti al gruppo ad essa facente capo, in particolare se effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio o nei primi mesi dell'esercizio successivo, forniscano comunque apposita e puntuale informazione al Consiglio d'Amministrazione, con particolare riguardo alla loro convenienza economica ed ai profili del conflitto d'interessi.

Si raccomanda, inoltre, che l'intero Consiglio d'Amministrazione assuma l'iniziativa di richiedere periodicamente, e soprattutto a ridosso delle chiusure contabili, informazioni sull'esercizio delle deleghe, con particolare riguardo alle operazioni aventi le caratteristiche sopra descritte.

Si raccomanda altresì che nelle relazioni degli amministratori sulla gestione previste dall'articolo 2428 c.c.:

- venga fornita apposita e puntuale informazione sulle operazioni aventi le caratteristiche sopra descritte ed in particolare, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, venga esplicitato l'interesse della società al compimento dell'operazione;
- al fine di dare trasparenza al ruolo ed alle connesse responsabilità assunte dagli amministratori nella società, nella prima pagina risultino i nominativi dei componenti il Consiglio, con specifica indicazione delle cariche e della natura delle deleghe conferite ai singoli.

1.2 Controlli di competenza del collegio sindacale

L'articolo 2403 c.c. dispone che il Collegio sindacale deve, tra l'altro, controllare l'amministrazione della società e vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

Inoltre, il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, stabilisce che i <sindaci> possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e che il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In forza di tali disposizioni, i <sindaci> verificano che le scelte degli amministratori siano conformi ai canoni di una buona amministrazione e compatibili con i fini propri della società.

L'ambito di intervento dei <sindaci> si distingue da quello degli amministratori, i quali, in ragione delle attribuzioni loro conferite effettuano valutazioni in ordine all'utilità ed alla convenienza economica degli atti di gestione compiuti dagli amministratori delegati o dal comitato esecutivo e, quindi, procedono anche ad una valutazione comparata dei benefici derivanti da operazioni alternative.

Il Collegio sindacale deve pertanto verificare che non siano compiute operazioni non giustificabili in relazione all'oggetto sociale o comunque tali da arrecare pregiudizio alla situazione economica e patrimoniale della società e del gruppo ad essa facente capo. In particolare, dovranno essere accertate le modalità di realizzazione delle operazioni richiamate nel par. 1.1.

Nel caso in cui una società sia situata al vertice di un gruppo, il Collegio sindacale deve, inoltre, acquisire la conoscenza sull'attività complessivamente svolta dalla società, nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese <controllate>.

Ciò premesso questa Commissione ritiene utile raccomandare alcuni comportamenti finalizzati ad accrescere, concretamente, l'efficacia dei controlli spettanti al Collegio sindacale.

1.2.a Partecipazione dei <sindaci> alle riunioni del comitato esecutivo

L'articolo 2405 c.c. prevede come facoltativa la partecipazione dei < синдаци > alle riunioni del comitato esecutivo. I < синдаци >, infatti, "possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo" mentre "devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione ed alle assemblee".

Poichè nella prassi, spesso, decisioni importanti per la società sono adottate direttamente dal comitato esecutivo, si raccomanda che i < синдаци > partecipino alle riunioni del comitato, al fine di acquisire informazioni rilevanti sulla gestione della società, utili per effettuare in modo compiuto il controllo sull'amministrazione.

1.2.b Il controllo sulla capogruppo e sul gruppo

Al fine di accrescere a favore del Collegio sindacale la trasparenza sull'attività svolta dalla società, anche attraverso imprese < controllate > si raccomanda:

- che almeno un componente del Collegio sindacale della capogruppo sia nominato sindaco nei Collegi sindacali delle società < controllate >. La partecipazione diretta rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale agevolare l'acquisizione, da parte del Collegio sindacale della capogruppo, delle informazioni necessarie ad adempiere le funzioni di propria competenza;

- che, comunque, soprattutto quando circostanze oggettive impediscono di dare attuazione a quanto precede, i < синдаци > della capogruppo richiedano agli amministratori di questa di acquisire dagli amministratori delle < controllate > le informazioni necessarie per svolgere il controllo sull'attività della capogruppo. Analoghe informazioni potranno essere richieste al revisore della capogruppo, cosiddetto principale.

Al fine di rafforzare l'indipendenza dei < синдаци > dell'emittente, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2399 c.c., si raccomanda:

- che non siano eletti a tale carica amministratori delle società o enti che la controllano; e che comunque la maggioranza dei < синдаци > non sia legata da rapporti di dipendenza con le società o enti che controllano l'emittente;

- che, inoltre, i componenti dei collegi sindacali delle società < controllate > dall'emittente non siano amministratori della stessa società emittente ovvero delle altre società da questa < controllate >; e che comunque la maggioranza dei < синдаци > non sia legata da rapporti di dipendenza con la società emittente ovvero con le altre società da questa < controllate >.

Inoltre, la Commissione auspica che nei Collegi sindacali delle società emittenti almeno un posto sia riservato alle minoranze azionarie.

1.2.c Relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio

L'articolo 2429 c.c. (richiamato dall'articolo 5 del d.P.R. n. 136/75) stabilisce che il Collegio sindacale debba riferire "sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, comma 4".

In considerazione delle precisazioni svolte sulle funzioni proprie del Collegio sindacale si pone l'esigenza di assicurare all'assemblea una puntuale informazione anche sugli esiti delle specifiche attività di verifica di competenza di detto organo.

Al riguardo, si raccomanda che i Collegi sindacali integrino rispetto a quanto previsto da previsioni legislative, il contenuto della relazione, esprimendo in particolare valutazioni e commenti sui seguenti aspetti:

A) Aspetti connessi alle informazioni di bilancio

1) completezza delle informazioni fornite dagli amministratori nella relazione sulla gestione;

2) operazioni infragruppo (ivi compresi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) e con le parti correlate ed operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa poste in essere dalla società o da società appartenenti al gruppo ad essa facente capo, in particolare se effettuate a ridosso della data di chiusura dell'esercizio o nei primi mesi dell'esercizio successivo; in proposito è auspicabile che la relazione dei < синдаци > fornisca una valutazione sulla completezza delle informazioni rese dagli amministratori in ordine alle predette operazioni e che con specifico riguardo alle operazioni infragruppo e con parti correlate sia indicato l'interesse della società al compimento dell'operazione, per i profili del conflitto d'interesse;

3) rilievi e richiami d'informativa contenuti nella relazione di certificazione e connesse osservazioni e proposte;

4) proposta di distribuzione dei dividendi;

B) Aspetti connessi al controllo sull'amministrazione

5) adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e rendicontazione sulle azioni correttive intraprese e su quelle da adottare;

6) frequenza e numero delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale;

7) denunce dei soci ricevute ai sensi dell'articolo 2408 c.c. ed iniziative intraprese;

8) eventuali iniziative intraprese a seguito di esposti pervenuti alla società;

9) ulteriori incarichi attribuiti al revisore, in aggiunta alla revisione e certificazione del bilancio, e relativi costi.

1.2.d Relazione del collegio sindacale e revisione della relazione semestrale

Il regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2428 c.c. (delibera 8195 del 30.6.1994) prevede che la relazione semestrale sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa sia corredata delle eventuali osservazioni del Collegio sindacale.

Pertanto, l'insussistenza di una previsione normativa che imponga il controllo contabile da parte delle società di revisione anche sulla relazione semestrale determina una situazione asimmetrica rispetto al sistema dei controlli operante per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato.

Del resto l'esperienza ha dimostrato che, quando il Collegio sindacale è chiamato a svolgere specifiche verifiche sulle situazioni contabili infrannuali, soprattutto consolidate, è indispensabile l'ausilio della società di revisione.

Pertanto, si raccomanda che le relazioni semestrali siano sottoposte a revisione contabile.

Fino a maggior coordinamento della materia, l'ampiezza dei controlli eventualmente svolti dalle società di revisione (*full audit, limited review*) sarà determinata nella proposta contrattuale, riferita al conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Per gli incarichi in corso potranno essere formulate apposite integrazioni alle proposte originarie che saranno sottoposte ad approvazione da parte dell'assemblea.

Le società di revisione dovranno, comunque, esplicitare nei pareri sulle relazioni semestrali la natura e l'ampiezza dei controlli eseguiti.

I lavori di revisione dovranno prendere avvio in modo tale che il rilascio del parere avvenga in tempo utile per una tempestiva informazione del mercato e, comunque, entro il termine di 4 mesi dalla chiusura del semestre previsto dalla vigente disciplina per la pubblicazione della relazione sull'andamento della gestione.

I Collegi sindacali degli emittenti saranno comunque destinatari, ai sensi dell'articolo 2428, penultimo comma, c.c., della relazione semestrale entro 3 mesi dalla chiusura del semestre e potranno riferire le loro eventuali osservazioni sugli stessi profili oggetto di attenzione in occasione dei bilanci di fine periodo. Il fascicolo della relazione semestrale da rendere pubblico conterrà il parere rilasciato dalla società di revisione e le eventuali osservazioni del Collegio sindacale.

2. Rapporti di collaborazione tra collegio sindacale e società di revisione

Non sempre le informazioni utili per il controllo sull'amministrazione e la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo possono essere acquisite dal Collegio sindacale nel corso delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo o mediante l'attivazione dei poteri di indagine e di richiesta di notizie agli amministratori.

Al riguardo, affinché sia garantita ai **<sindaci>** la massima visibilità sull'operato degli amministratori, si raccomanda che il Collegio sindacale richieda alla società di revisione tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile, il cui fine è proprio di garantire la conformità degli atti di gestione all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio e l'attendibilità dei dati contabili.

Le società di revisione vorranno prestare la massima collaborazione in tal senso.

Inoltre, fermo restando il disposto dell'articolo 1 del d.P.R. n. 136/75⁽⁴⁾, si raccomanda che le società di revisione che assumono lo status di revisore principale di gruppo, anche in considerazione del patrimonio informativo di cui dispongono, informino il collegio sindacale della società di dati e notizie acquisiti nel corso del lavoro, anche presso le **<controllate>**, che siano rilevanti ai fini del controllo di competenza dei **<sindaci>**.

3. Pareri del collegio sindacale sull'attività dei revisori

Come noto, l'articolo 2, comma 6, del d.P.R. n. 136/75 attribuisce alla CONSOB il potere di negare l'approvazione della deliberazione assembleare di conferimento dell'incarico alla società di revisione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3⁽⁵⁾ o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo.

Il comma 7 del medesimo articolo 2, d.P.R. n. 136/75, attribuisce alla CONSOB il potere di negare l'approvazione della deliberazione assembleare di revoca dell'incarico alla società di revisione, sentita la società di revisione.

La collocazione del Collegio sindacale nell'attuale struttura di governo delle società è particolarmente funzionale per la conoscenza dei principali aspetti attinenti i rapporti contrattuali tra la società di revisione e la società conferente, sui quali gli amministratori devono formulare proposte per l'assemblea degli azionisti.

Ciò premesso, la Commissione avverte l'esigenza di acquisire, come di seguito raccomandato, le osservazioni dei Collegi sindacali sui profili oggetto di valutazione definiti dalle richiamate disposizioni del d.P.R. n.136/75.

3.1 Conferimento dell'incarico di revisione

In occasione del conferimento dell'incarico di revisione contabile si raccomanda che sia richiesto un parere preventivo del Collegio sindacale sulla proposta della società di revisione prescelta dal Consiglio d'Amministrazione e sui singoli elementi che la costituiscono.

La proposta ed il correlato parere verranno presentati in Assemblea.

Il parere del Collegio sindacale verrà trasmesso alla Consob, unitamente al verbale del Consiglio d'Amministrazione nel corso del quale è stata convocata l'Assemblea per il conferimento dell'incarico.

3.2 Revoca dell'incarico di revisione

In occasione della revoca dell'incarico al revisore contabile prima della scadenza del triennio, si raccomanda che il Collegio sindacale si pronunci, con parere preventivo, sulla sussistenza del presupposto della giusta causa.

La proposta di revoca ed il correlato parere verranno presentati in Assemblea.

Il parere del Collegio sindacale verrà trasmesso alla Consob, unitamente al verbale del Consiglio d'Amministrazione nel corso del quale è stata convocata l'Assemblea per la revoca dell'incarico.

3.3 Attribuzione al revisore di ulteriori incarichi

Si raccomanda che l'attribuzione al revisore contabile di incarichi diversi dalla revisione e certificazione del bilancio, purchè compatibili con l'oggetto sociale della società di revisione, sia deliberata dal Consiglio d'Amministrazione previo parere del Collegio sindacale.

4. Comportamento degli amministratori e dei **< sindaci >** in occasione di esposti

Si raccomanda agli Amministratori di informare il Collegio sindacale degli esposti pervenuti affinché tale organo possa esprimere il proprio avviso in ordine agli elementi di riscontro forniti dagli amministratori dando conto, come già precisato, delle iniziative intraprese nella relazione al bilancio.

1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB n. 2, febbraio 1997.

2. Per gruppo, ai fini della presente comunicazione, si fa riferimento all'ambito definito dagli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 127 del 9.04.1991, laddove viene indicata l'area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

3. Volendo indicare parametri utili all'individuazione delle "parti correlate" rilevanti per l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Consiglio d'Amministrazione, si ritiene opportuno, ai fini della presente comunicazione, prendere in considerazione la nozione di società **< controllate >** e collegate di cui all'articolo 2359 c.c., nonché quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 relativo ad operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo che di seguito si indicano:

- le imprese che direttamente o indirettamente controllano, sono **< controllate >** o sono soggette a controllo comune da parte dell'impresa che redige il bilancio (incluse le società controllanti, **< controllate >** e collegate);

- le società collegate, anche in qualità di beneficial owner;

- le persone fisiche che, anche in qualità di beneficial owner, hanno direttamente o indirettamente una partecipazione nel potere di voto dell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari;

- i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società e i familiari di tali persone;

- le imprese delle quali è posseduta direttamente o indirettamente una rilevante partecipazione nel potere di voto da qualunque persona fisica descritta nei punti precedenti o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza significativa, anche in qualità di beneficial owner. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un membro della direzione strategica in comune con l'impresa che redige il bilancio.

4. Si ricorda che in materia di fatti censurabili la Consob è intervenuta con un'apposita comunicazione (n. 93002422 del 31.3.1993, pubblicata nel Bollettino Consob del mese di riferimento) in cui si è fatto particolare riferimento ai fatti censurabili connessi ad operazioni con parti correlate.



5. Si riporta, qui di seguito, il testo del 1 comma dell'articolo 3 del d.P.R. n. 136/75: *"Incompatibilità. - L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, **< sindaci >** o direttori generali:*

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei **< sindaci >** o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o **< sindaci >** della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società."

	 Documenti trovati: 2 Documento visualizzato: 2 <input type="checkbox"/> Documento precedente <input type="checkbox"/> Lista dei risultati <input type="checkbox"/> Richieste
--	--

Comunicazione n. DEM/1025564 del 6-4-2001

inviata ai collegi sindacali delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani

Oggetto: **Comunicazione sui contenuti della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui agli artt. 2429, comma 3, del codice civile e 153, comma 1, del d.lgs. 58/98 - Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali**

1. Premessa

Il mercato mobiliare italiano è caratterizzato dalla presenza di società con assetti proprietari fortemente concentrati nonché dall'esistenza di gruppi composti da più società quotate facenti capo ad un medesimo azionista di riferimento.

In tale contesto è frequente il compimento di operazioni atipiche rispetto all'ordinaria attività di gestione ovvero di operazioni che sono realizzate con società infragruppo o con soggetti a vario titolo collegati agli azionisti o al management dell'emittente stesso. La necessità di verificare la loro effettiva rispondenza all'interesse sociale si pone, dunque, con particolare evidenza.

Il rischio che tali operazioni siano compiute in conflitto di interessi esige perciò che il mercato disponga di una puntuale informazione in ordine alle loro caratteristiche ed alle effettive motivazioni sottostanti.

A tal fine la Consob, già con la comunicazione del 20 febbraio 1997, n. DAC/RM/97001574, in materia di controlli societari, aveva raccomandato che in presenza di operazioni "critiche" - operazioni atipiche e/o inusuali, infragruppo e con parti correlate - fosse resa un'informazione puntuale e particolarmente qualificata.

In quest'ottica, significativa rilevanza assumeva il ruolo del collegio sindacale (la cui attività era allora disciplinata esclusivamente dalle norme del codice civile), chiamato a svolgere le proprie funzioni di controllo con massima efficacia e trasparenza. Pertanto, con la citata comunicazione, erano state fornite raccomandazioni soprattutto in ordine ai contenuti della relazione al bilancio d'esercizio ed era stato raccomandato ai collegi di esprimere valutazioni e commenti sulle operazioni infragruppo, su quelle con parti correlate e su quelle atipiche ed inusuali, auspicando che la relazione fornisse una valutazione sulla completezza delle informazioni rese dagli amministratori in ordine alle operazioni in questione.

A distanza di oltre quattro anni da quella comunicazione appare opportuno tornare sull'argomento, sia perché l'esame delle relazioni dei collegi sindacali ha messo in luce la necessità di un ulteriore notevole miglioramento della qualità dell'informazione resa agli azionisti ed al mercato; sia perché, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 58/1998 (di seguito: «TUF»), è significativamente mutato il quadro normativo di riferimento. Non solo, infatti, l'art. 149, comma 3°, di detto decreto richiede ai sindaci di dialogare direttamente con la Consob nell'esercizio dei doveri di vigilanza loro attribuiti dalla legge, ma il successivo 152, comma 2° legittima la stessa Consob a rivolgersi al tribunale per denunciare il fondato sospetto di gravi irregolarità nel funzionamento dell'organo sindacale.

Le indicazioni che seguono valgono quindi anche ad indicare le linee guida cui la Consob ritiene di doversi attenere nel dialogo che si auspica sempre fruttuoso - con i collegi sindacali delle società quotate, nonché gli orientamenti di massima cui farà riferimento qualora - nei casi estremi in cui ogni altro rimedio apparisse inadeguato dovesse avvalersi dei poteri di denuncia al tribunale previsti dalla citata disposizione dell'art. 152.

Il TUF ha focalizzato l'attività di sorveglianza del collegio sindacale sulla gestione della società, come si evince anche dall'attribuzione in via esclusiva a revisori esterni dei compiti di verifica in materia contabile. Le modifiche apportate, dunque, consentono al collegio sindacale di far uso di poteri particolarmente penetranti su un ambito di intervento ben identificato.

L'art 149 del TUF, in particolare, richiede che il collegio stesso vigili sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura amministrativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie alla controllante per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Il successivo art. 153, comma 1, inoltre, prevede che il collegio sindacale riferisca all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Le valutazioni dei sindaci contenute nella relazione dovrebbero consentire all'assemblea una corretta percezione della situazione economico-finanziaria dell'emittente, anche in virtù della costante collaborazione con i revisori, che costituisce uno dei principali presupposti per il corretto funzionamento del sistema dei controlli societari.

D'altronde, il momento assembleare della discussione sul bilancio di esercizio continua ad essere, anche dopo l'emanazione del TUF, l'occasione in cui l'organo sindacale, nel riferire sulla propria attività, esprime le valutazioni anche sull'operato degli amministratori. Tale sede appare quindi la più idonea per illustrare soprattutto quelle operazioni che, più di altre, impongono di verificare la sussistenza di un effettivo interesse della società al loro compimento, con particolare riferimento alle operazioni in cui il rischio di conflitto di interesse esige una specifica attenzione e per le quali la qualità dell'informazione resa al mercato è risultata finora non sempre soddisfacente.

In considerazione di quanto sopra, di seguito appare utile fornire talune indicazioni per la redazione della relazione prevista dall'art. 2429, comma 3, del codice civile, tenendo altresì conto che un ulteriore importante punto di riferimento è costituito al riguardo dal documento "6. Relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153, D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 3, c.c.", allegato ai Principi di comportamento del Collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati redatti a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Si raccomanda inoltre la predisposizione e l'invio alla Consob di una scheda riepilogativa dell'attività di controllo, che può costituire un valido ausilio per i sindaci al fine della predisposizione della relazione all'assemblea.

2. Indicazioni per la redazione della relazione per l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio

1. Considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e sulla loro conformità alla legge e all'atto costitutivo. Specifiche osservazioni ove tali operazioni siano ritenute manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale;

2. Indicazione dell'eventuale esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali ⁽¹⁾, comprese quelle infragruppo ⁽²⁾ o con parti correlate ⁽³⁾; inoltre,

2.1 Per le operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate ovvero in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società, sintetica descrizione delle operazioni rilevate con l'indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni,
- dei soggetti coinvolti e della loro correlazione con l'emittente;
- delle modalità di determinazione del prezzo;
- degli effetti economici e patrimoniali;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità⁽⁴⁾ e rispondenza all'interesse della società;

2.2. per le operazioni atipiche e/o inusuali con terzi o con società infragruppo, sintetica indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità e rispondenza all'interesse della società;

2. 3. per le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria, sintetica indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni, fornendo per le sole operazioni con parti correlate gli effetti economici;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità e rispondenza all'interesse della società;

3. Valutazione circa l'adeguatezza delle informazioni rese, nella relazione sulla gestione degli amministratori, in ordine alle operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo e con parti correlate;

4. Osservazioni e proposte sui rilievi ed i richiami d'informativa contenuti nella relazione della società di revisione;

5. Indicazione dell'eventuale presentazione di denunce ex art. 2408 c.c., delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti;

6. Indicazione dell'eventuale presentazione di esposti, delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti;

7. Indicazione dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi alla società di revisione e dei relativi costi;

8. Indicazione dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi e dei relativi costi;

9. Indicazione dell'esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso dell'esercizio;

10. Indicazione della frequenza e del numero delle riunioni del CdA, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale;
11. Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
12. Osservazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
13. Osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, in particolare sull'attività svolta dai preposti al controllo interno, ed evidenziazione di eventuali azioni correttive intraprese e/o di quelle ancora da intraprendere;
14. Osservazioni sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
15. Osservazioni sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, D.Lgs. 58/1998;
16. Osservazioni sugli eventuali aspetti rilevanti emersi nel corso delle riunioni tenutesi con i revisori ai sensi dell'art.150, comma 2, del D.Lgs. 58/1998;
17. Indicazione dell'eventuale adesione della società al codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance delle società quotate;
18. Valutazioni conclusive in ordine all'attività di vigilanza svolta nonché in ordine alle eventuali omissioni, fatti censurabili o irregolarità rilevate nel corso della stessa;
19. Indicazione di eventuali proposte da rappresentare all'assemblea ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

Nella relazione all'assemblea dovrebbero essere inserite le informazioni sopra riportate anche se di contenuto negativo. Ad esempio, se non è stata rilevata nel corso delle verifiche alcuna operazione atipica e/o inusuale o non è pervenuto alcun esposto, è bene indicare, rispettivamente, che non sono state rilevate operazioni di quel genere e che non sono pervenuti esposti.

Sarà opportuno che delle presenti indicazioni si tenga conto già in occasione delle relazioni per le assemblee che si terranno a partire dal 31.5.2001, ferme restando, comunque, le indicazioni della precedente raccomandazione del 20.2.97 non sostituite dalla presente Comunicazione.

3. Scheda riepilogativa dell'attività di controllo

La "scheda riepilogativa dell'attività di controllo", allegata alla presente comunicazione, è composta da tre riquadri:

- Riquadro I - Attività di controllo svolta dai sindaci
- Riquadro II - Informazioni sull'adesione al Codice di autodisciplina
- Riquadro III - Relazione del Collegio sindacale

Nella scheda è stata prevista la compilazione di alcune "note di commento" utili per una descrizione più dettagliata di alcune tipologie di controlli.

*p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini*

ALLEGATI:

- Allegato tecnico e istruzioni di compilazione
- Programma per la compilazione della scheda.

1. Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono da luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche.

2. Per società infragruppo si intendono le società i cui bilanci vengono consolidati nel bilancio consolidato della capogruppo con il metodo *line by line* (pertanto tutte le transazioni con società controllate che non vengono consolidate con il metodo ora descritto dovranno in ogni caso essere considerate come se effettuate con parti correlate).

3. Per la definizione di parti correlate occorre fare riferimento alle previsioni contenute nell'art. 2359 c.c. nonché a quanto indicato nel principio contabile internazionale IAS 24 relativo ad operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo; sono quindi considerate parti correlate anche:

- le imprese che direttamente o indirettamente controllano, sono controllate o sono soggette a controllo comune da parte dell'impresa che redige il bilancio (incluse le società controllanti, controllate e collegate);

- le società collegate, anche in qualità di *beneficial owner*;

- le persone fisiche che, anche in qualità di *beneficial owner*, hanno direttamente o indirettamente una partecipazione nel potere di voto dell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari;

- i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio compresi amministratori e funzionari della società e i familiari di tali persone;

- le imprese delle quali è posseduta direttamente o indirettamente una rilevante partecipazione nel potere di voto da qualunque persona fisica descritta nei punti precedenti o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza significativa, anche in qualità di *beneficial owner*. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un membro della direzione strategica in comune con l'impresa che redige il bilancio.

Per parti correlate devono intendersi anche le società quotate appartenenti al medesimo gruppo (multiquotato). Per la definizione di parti correlate v. comunicazione Consob n. 2064231 del 30.9.2002, in vigore dal 1°.1.2003.

4. Per la valutazione di congruità dell'operazione si potrà tenere in considerazione il valore del corrispettivo pattuito in relazione ai valori di mercato, ai valori corrisposti in operazioni simili, alle eventuali garanzie, accordi collaterali o impegni con essi all'operazione principale.

Data: 06/04/2001

Documenti trovati: **2**



Documento visualizzato: **2**

[Documento precedente](#)

[Lista dei risultati](#)

[Richieste](#)



	 Documenti trovati: 1 Documento visualizzato: 1 <input type="checkbox"/> Lista dei risultati <input type="checkbox"/> Richieste
--	--

Comunicazione n. DEM/2064231 del 30-9-2002

Oggetto: **Individuazione della nozione di parti correlate**

1. Premessa

Con delibera n. 13616 del 12.06.2002, recante modifiche al Regolamento n. 11971/99 (disciplina degli emittenti), è stato, tra l'altro, introdotto l'art.71-*bis* in materia di informazioni al mercato sulle operazioni con parti correlate da parte degli emittenti azioni quotate. La norma impone di rendere noti gli elementi fondamentali di tali operazioni contestualmente alla loro realizzazione. Quale strumento per la diffusione delle informazioni è stato individuato un apposito documento informativo, o, in alternativa, il comunicato diffuso ai sensi dell'art. 66 del citato Regolamento.

In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo informativo in parola si rende adesso necessario individuare la nozione di "parti correlate", per la quale il comma 3 dell'art.71-*bis* fa rinvio ad una separata determinazione della Consob da assumere "tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale".

La nozione di parti correlate assume, inoltre, rilevanza in altri settori dell'informazione societaria sottoposti al controllo di trasparenza della Consob, risultando strumentale all'adempimento dei diversi obblighi informativi previsti da disposizioni regolamentari o da comunicazioni. Per l'individuazione di tale nozione, la Commissione in passato ha, in alcuni casi, fatto un mero rinvio al principio contabile internazionale di riferimento (*International Accounting Standard 24 - Related Party Disclosures*, di seguito IAS 24), in altri, sempre avuto riguardo a detto principio, ha delineato una definizione autonoma⁽¹⁾.

Nell'attuare la disposizione di cui all'art. 71-*bis* del Regolamento, si ritiene pertanto di attribuire alla nozione di parti correlate individuata con la presente Comunicazione una valenza generale, fornendo, in tal modo, agli operatori uno strumento fruibile ai fini di tutti gli adempimenti societari rilevanti verso la Consob ed il mercato. Ne consegue che, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione citata, detta nozione sostituisce le analoghe definizioni rese in precedenza.

Quanto ai contenuti della nozione in parola, in armonia con la previsione dell'art.71-*bis*, comma 3, e con gli indirizzi in passato assunti dalla Commissione in materia, si è ritenuto di allinearsi sostanzialmente allo IAS 24, anche in vista dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1606/2002 che prevede l'obbligo di applicazione del sistema dei principi contabili internazionali da parte di tutte le imprese quotate dell'U.E.

Essendo lo IAS 24 attualmente in corso di revisione da parte dello *International Accounting Standard Board*, non si può peraltro escludere che, per effetto di eventuali modifiche, si renda necessario, anche in tempi ravvicinati, un intervento di adattamento della presente Comunicazione.

Nel paragrafo che segue viene enunciata la nozione di parti correlate. Nel successivo paragrafo 3 ("Considerazioni"), vengono infine illustrate le motivazioni sottese ai limitati scostamenti rispetto allo IAS 24, finalizzati a conferire maggiore certezza nella individuazione dell'ambito soggettivo di talune fattispecie .

2. Individuazione delle parti correlate

Le parti correlate sono definite come segue:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art.122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;

g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98;
- per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3, del codice civile;
- tra i soggetti di cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;
- per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

3. Considerazioni

La nozione di parti correlate sopra riportata si distacca solo marginalmente dal modello costituito dal principio contabile internazionale. Da un lato, si è cercato di ricondurre alcune delle espressioni riportate nello IAS 24, di matrice tipicamente contabile, a categorie giuridiche già note all'ordinamento italiano dal contenuto sostanzialmente equivalente; dall'altro, si è provveduto a delineare con maggiore precisione concetti che nel principio contabile in esame si presentavano con contorni non del tutto definiti. Entrambi gli interventi sono stati effettuati con l'obiettivo di fornire all'interprete parametri certi per un corretto adempimento degli obblighi posti dall'art. 71-bis.

In particolare, la nozione di "controllo" è stata individuata facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, di generale applicazione nell'ambito della disciplina degli emittenti e il cui contenuto appare peraltro corrispondente alla definizione di controllo fornita dal principio contabile internazionale. In tale nozione sono da ricomprendere anche le società totalitariamente controllate dall'emittente, pur trattandosi di entità economicamente riconducibili a quest'ultimo: ciò in quanto si è ritenuto che le operazioni effettuate con soggetti controllati al 100% siano suscettibili di assumere comunque rilevanza sotto il profilo della tutela degli azionisti di minoranza dell'emittente quotato. Si rammenta, peraltro, che le operazioni con detti soggetti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 71-bis solo qualora non siano "ordinarie" e cioè nel caso in cui le stesse "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione" possano "avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

Inoltre, in previsione della imminente introduzione, nell'ambito del nuovo testo dello IAS 24, dell'ipotesi del controllo congiunto, si è ritenuto di dare rilevanza anche alla posizione dei soggetti che fanno parte di un accordo parasociale riguardante l'emittente o la sua controllante, limitatamente alle ipotesi di accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali accordi è conferita una partecipazione complessiva di controllo. In dette fattispecie, infatti, è più evidente la possibilità per l'aderente al patto di influire sull'emittente.

I concetti di "associates" e di "significant influence" sono stati invece resi facendo ricorso alle nozioni di collegamento e di influenza notevole presenti nel codice civile. Ciò ha comportato un ampliamento della previsione contenuta nello IAS 24 in quanto risultano ricomprese anche le partecipazioni di almeno il 10% nel capitale con diritto di voto di una società quotata, mentre la soglia partecipativa minima considerata rilevante dai principi contabili internazionali è del 20%⁽²⁾.

Inoltre, per individuare i "close members of the family" delle persone fisiche correlate all'emittente, si è ritenuto opportuno introdurre, accanto al criterio guida fornito dallo IAS 24 (fondato sulla presunzione di influenza nelle relazioni economiche con l'emittente), una presunzione assoluta di rilevanza per il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Si ritiene che questa scelta, seppure potenzialmente più rigorosa laddove non ammette prova contraria, elimini ogni incertezza interpretativa nei casi in cui il criterio generale dello IAS 24 appare di scontata applicazione, consentendo agli emittenti un più agevole adempimento dell'obbligo in esame.

Sono state infine incluse tra le parti correlate le imprese che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori, così da assicurare completa uniformità tra le ipotesi rilevanti per il consolidamento e quelle prese in considerazione dalla disciplina *de qua*⁽³⁾.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

1. Cfr., in particolare, Comunicazioni n.ri DAC/RM/97001574 del 20.02.1997 e DAC/98015554 del 2/03/1998, concernenti le informazioni da riportare nei conti annuali e consolidati delle società quotate, nonché la Comunicazione n. DEM/1025564 del 6.04.2001, relativa ai contenuti della relazione del collegio sindacale di dette società. La nozione di parti correlate è, inoltre, menzionata nell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti (schema 1 del prospetto di sollecitazione/quotazione).

2. Si veda in proposito lo IAS 28 (*Accounting for Investments in Associates*) paragrafo 4.

documento provvedimenti

3. Cfr. art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 173/97 concernente la redazione dei conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 87/92.

Data: 30/09/2002

Documenti trovati: 1

Documento visualizzato: 1

[Lista dei risultati](#)

[Richieste](#)

